



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 180/2015

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Accredimento della società Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. per le attività di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., ed, in particolare, l'art.64, comma 2 ter, il quale prevede che "Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.";

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese” (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

VISTO il Regolamento recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale (art.1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. 24 ottobre 2014);

CONSIDERATO che con determina n. 84 del 2015 è stato istituito un Comitato di esperti interni ad AgID, dotati di specifiche competenze ed esperienze ai fini dell’accreditamento dei soggetti che intendono svolgere attività di gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e smi.;

TENUTO CONTO dei regolamenti AgID di cui all’art.4 del decreto sopra richiamato e del D.P.C.M. 24 ottobre 2014;

VISTA la domanda pervenuta il 15 settembre 2015 con Prot. Reg. Uff. n. 9835;

VISTA la risultanza della relazione di valutazione del Comitato del 18 dicembre 2015;

DATO ATTO che, in base all’istruttoria condotta sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa per il servizio in oggetto, la società Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., ha comprovato sotto il profilo dell’affidabilità societaria, tecnica e organizzativa il possesso dei requisiti previsti dalle norme, ma non ha ancora dimostrato l’effettiva funzionalità applicativa delle singole componenti tecnologiche nel contesto dell’Architettura tecnologica dello SPID;

VISTO l’art.10, comma 3, del D.P.C.M. 24 ottobre 2014 recante “accreditamento dei gestori dell’identità digitale” e le relative previsioni;

DETERMINA

1. di accogliere la domanda di accreditamento della Società Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. ai fini del riconoscimento dello status di “gestore dell’identità digitale”;
2. di subordinare la sottoscrizione della Convenzione di cui all’art.10, comma 2, del D.P.C.M. 24 ottobre 2014, al completamento delle fasi di verifica tecnica delle soluzioni, all’emissione del provvedimento di autorizzazione per le soluzioni di autenticazione informatica di cui all’art. 6, co. 2, del citato D.P.C.M., nonché al perfezionamento del procedimento così come istruito dal Comitato di cui alla determina n. 85/2015;
3. di subordinare la stipula della Convenzione al buon esito dell’attività istruttoria di cui al punto 2.;
4. che gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente provvedimento, in capo al gestore accreditato, decorrono dalla data di stipula della Convenzione;
5. che l’accreditamento può essere revocato o sospeso in caso di inadempimento anche di una sola delle prescrizioni sopra indicate;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Roma, 18 Dicembre 2015

Antonio Samaritani

